

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 411-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**CARUSO MARIA GRAZIA SEBASTIANA**, nata a Catania il 20.01.1975 codice fiscale: CRSMGR75A60C351S, residente in Aci Catena (CT), via G. Ungaretti n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Santa Monfrini, con l'ausilio della dott.ssa Anna Pinelli, professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione datata 11.3.2024) di euro 166.761,31 (da cui sono state detratte le rate della rottamazione già pagate dalla ricorrente) somma comprensiva del compenso (allo stato ipotizzato) da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa, dal marito [REDACTED] e dalle figlie [REDACTED] (imprenditrice) [REDACTED] (questi ultimi entrambi studenti);

rilevato che la Caruso è in atto priva di redditi mentre il coniuge - [REDACTED] - ha prodotto, nel 2022, un reddito lordo di euro [REDACTED] e la figlia [REDACTED] sempre nel 2022, un reddito lordo di euro [REDACTED] mentre le spese mensili per il mantenimento del nucleo familiare della Caruso ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.980,00;

rilevato che la Caruso risulta proprietaria di un immobile - ove risiede con il proprio nucleo familiare - sito in [REDACTED] (gravato da ipoteca) il cui valore di mercato è stato stimato dal CTU nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare cui è soggetto in [REDACTED]

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, la Caruso è proprietaria di due veicoli che privi di un effettivo valore di mercato;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale), alla sopravvenuta riduzione del reddito del nucleo familiare della Caruso e del suocero [REDACTED] - il quale si è sempre occupato del sostentamento del nucleo familiare del figlio [REDACTED] e della stessa Caruso – in particolare, nel 2019, l'[REDACTED] ha cessato l'attività di lavoro autonomo ed ha iniziato un'attività di lavoro dipendente con una sensibile riduzione del proprio reddito il che non ha più consentito di contribuire al sostentamento del nucleo familiare del figlio: ne è derivata l'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate di mutuo contratto dalla Caruso;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti si palesa non più sostenibile a partire dalla 2019 (per il venir meno dell'apporto finanziario di [REDACTED] il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento);

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata (in senso più favorevole al ceto creditorio) in seno alla relazione del 4.3.2024 (comunicata ai creditori, come disposto con decreto del 19.3.2024) prevede:

il pagamento integrale di tutti i debiti in 114 rate così strutturato:

1) debito verso O.C.C., in prededuzione, € 6.653,84 al netto degli acconti già versati, salvo quanto sarà liquidato dal giudicante, con rate da € 900,00 (la 1°), € 1.100,00 le rate n. 3-5-6-7- 9 ed euro 253.84 la rata n. 10);

2) debito verso Agenzia della Riscossione, versamenti di cui all'adesione agevolata seguendo le scadenze e gli importi indicati dalle norme fiscali (tenuto conto che sono state versate le prime 3 rate per un importo di € 6.229,15 e le altre rate, per un importo di € 1.385,14, hanno scadenza trimestrale);

3) debito verso Ponente (già Credito Siciliano) per la quale la somma complessivamente da corrispondere (come ricalcolata dal gestore della crisi con la relazione integrativa dell'11.3.2024 che ha computato gli interessi maturati al tasso convenzionale sino alla data di apertura della procedura viene determinata in euro 82.281,26 a titolo di capitale residuo + euro 12.208,82 a titolo di interessi di mora maturati alla data di apertura della procedura ed euro 9.789,53 a titolo di interessi di dilazione del piano, da corrispondere con le seguenti modalità: € 30.000,00 al momento dell'avvenuta omologazione del Piano; € 450,00 alla 10° rata; € 1.130,00 con le rate n. 12-13-15- 17- 18-19- 21-22- 24- 25-27- 29- 30- 31- 33- 34- 36- 37- 39- 41-42-43.

I successivi pagamenti saranno effettuati secondo la tabella seguente:

	Creditore	importo offerto	45 - 66	67	68 -73	74 -114
	OCC Commercialisti Catania					
1	Ponente	82.281,26	1.200,00	571,26		
2	Riscossione da rottamazione	27.705,46				
3	Riscossione non rottamati	2.620,91		201,61	403,22	
4	Agenzia delle Entrate	1.004,36		32,40	161,99	
5	Comune di Aci Catena	3.932,00		368,11	593,98	
6	Banca Sella	27.218,97				663,88
7	Ponente interessi di mora	12.208,82				297,78
8	Ponente interessi ratezzaz. Piano	9.789,53				238,77
	<b>Totale</b>	<b>166.761,31</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.173,18</b>	<b>1.159,19</b>	<b>1.200,43</b>

ritenuto, pertanto, che il piano proposto prevede il pagamento integrale di tutti debiti, con il riconoscimento in favore del creditore ipotecario dell'interesse - per tutta la durata della rateizzazione - nella misura del 5% mentre il compenso da liquidare all'OCC. alla conclusione della procedura, da parte del giudice delegato, viene quantificato in via provvisoria in complessivi euro 6.653,84, al netto degli acconti già corrisposti. salva la liquidazione di eventuali acconti mentre non si prevedono spese per l'assistenza legale;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata ha presentato osservazioni il solo creditore PONENTE SPV SRL (già Credito Siciliano) prendendo atto dell'avvenuta inclusione nel Piano anche degli interessi di mora maturati (al tasso contrattuale) e deducendo – in sintesi – *“...seri dubbi in ordine alla fattibilità del Piano, considerato che il pagamento dei debiti della sig.ra Caruso (senza reddito) avverrebbe unicamente grazie all'aiuto economico del marito [REDACTED], della figlia [REDACTED] e del suocero [REDACTED]. Il pagamento è dunque subordinato a una serie di variabili e incognite che non garantiscono ai creditori la certezza del soddisfacimento del proprio credito...”*;

ritenuto che (risultando superate le originarie osservazioni in ordine alla quantificazione degli interessi sul capitale dovuto) dette ultime osservazioni – peraltro formulate in termini dubitativi – sono smentite sia dall'attestazione del gestore della crisi che dalla circostanza che le risorse per assicurare l'osservanza delle previsioni del piano provengono da soggetti che compongono lo stesso nucleo familiare della Caruso e dal suocero [REDACTED] tutti muniti di redditi adeguati (come da certificazioni dei redditi prodotte in atti) e, peraltro, l'eventuale inadempimento alle obbligazioni previste dal piano ovvero l'impossibilità di

darvi attuazione possono comportare – ai sensi dell'art. 72 del CCI – la revoca dell'omologazione (anche d'ufficio) ovvero la conversione in procedura liquidatoria, strumenti che consentirebbero ai creditori la tutela dei rispettivi crediti;

ritenuto pertanto che le osservazioni in questione vanno disattese;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con le esigenze essenziali della ricorrente e del suo nucleo familiare nonchè con complessive entrate mensili medie, tenuto conto che le risorse finanziarie per il sostenimento del piano ed al contempo per il mantenimento della famiglia della Caruso provengono sia dal reddito dell'attività lavorativa del marito [REDACTED] che da quello della figlia [REDACTED]

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano (come da ultimo modificata) soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che la rata sarà versata mensilmente dalla Caruso sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto va autorizzato il pagamento in favore dell'OCC – a titolo di acconto sui compensi – della somma di euro 900,00 in unica rata dopo l'omologa e lo stesso O.C.C. - nella persona del gestore nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti della ricorrente per l'intera durata del piano;

**P. Q. M.**  
**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Caruso Maria Grazia Sebastiana e dispone che la stessa compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 25 maggio 2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio